

103

Pagati Euro 0,72 per diritti
resoluto opposizione di merito
sul atto originale sull'istanza
Isernia 18-8-07

N. 1081/2007 R.G. notizie di reato mod. 21

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di
ISERNIA

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408 e 549 c.p.p. -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di ISERNIA

Il Pubblico Ministero Dott. Alfredo Mattei
Letti gli atti del proc. penale emarginato nei confronti di CASTAGNA A.
in ordine al reato di cui all'art. 4 L. 645/1952
iscritto nel registro delle notizie di reato in data 28/5/2007

In esito alle indagini espletate e sulla scorta di quanto emerso in particolare dall'analisi del sito internet attivato dall'indagato non paiono ravvisabili gli estremi del reato di apologia del fascismo; l'attività di propaganda posta in essere dal Castagna non pare infatti idonea a determinare la concreta riorganizzazione di un partito o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di cui all'art. 1 della L. 645/1952. In particolare l'esame dei principi ideologici e politici elencati nel sito sopra citato consente di escludere in primo luogo che l'indagato sia animato dal perseguimento delle finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, atteso che il programma elaborato presuppone il rispetto e l'osservanza delle leggi vigenti nonché dei principi democratici; non si palesano d'altra parte da un'analisi del programma manifestazioni esteriori di carattere fascista. L'unico elemento che potrebbe connotare in senso negativo l'attività di propaganda e attribuire alla stessa penale rilevanza è la parziale esaltazione di esponenti, fatti e metodi propri del partito fascista; ma un esame completo del programma fa emergere anche una presa di distanza da taluni metodi caratterizzanti il disciolto partito fascista (per esempio l'assoluto ripudio dell'uso della forza fisica), sicché vi è un'adesione non all'intera ideologia del partito medesimo, ma solo a taluni punti programmatici, la quale circostanza fa escludere che l'attività di propaganda integri gli estremi del reato di cui all'art. 4 della legge citata (cfr. Cass. pen., sez. II, nr. 1564/1981 per l'affermazione di analogo principio, anche se in relazione al reato di cui all'art. 1). Ne consegue che l'apologia, prescindendo dal nomen iuris utilizzato, non pare idonea a favorire la concreta possibilità di riorganizzazione del partito fascista, con conseguente richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

P.Q.M.

Visti gli artt. 408 e 549 c.p.p.

CHIEDE


disporsi l'archiviazione del procedimento.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Isernia, 4.6.07



IL SOSTITUTO PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA
Dr. Alfredo Mattei

Richiesta depositata
nella Canc.
il 5 GIU. 2007
94

N. 1081/07 R.G. notizie di reato
N.752/07 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI ISERNIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il GIP d.ssa Laura Scarlatelli ,
letti gli atti del procedimento penale n. suddetto nei
confronti di:

- Castagna Alberto

in ordine al reato di cui all'art.4 legge n.645/52;
esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal F.M.,
osserva.

La norma contestata punisce chiunque fa propaganda per la
costituzione di una associazione, di un movimento o di un
gruppo avente le caratteristiche e perseguate le finalità
indicate nell'articolo 1 che consistono in "finalità
antidemocratiche proprie del partito fascista" con esaltazione,
minaccia e uso della violenza quale metodo di lotta politica o
propugnazione della soppressione delle libertà garantite dalla
Costituzione o denigrazione della democrazia, delle sue
istituzioni e dei valori della Resistenza, o svolgimento di
propaganda razzista, ovvero esaltazione di esponenti, principi,
fatti e metodi propri del predetto partito o compimento di
manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Nel caso in questione l'attività posta in essere dall'indagato
nel sito internet creato ad hoc non rientra nell'ipotesi
descritta in quanto - dalla lettura del programma (e dell'atto
costitutivo e dello statuto del partito) - emerge che il
"partito fascista repubblicano" è fondato proprio su principi
democratici e ripudia tutte le forme di violenza per cui
l'associazione neofascista de qua non adotta i principi

ideologici del disciolto partito fascista ed il metodo di lotta da esso adottato.

Comunque la stessa Cassazione ha precisato che "non è vietata ai sensi dell'art. 1, l. 20 giugno 1952, n. 645 la costituzione e l'attività di movimenti che facciano propria non l'intera ideologia del disciolto partito fascista, ma soltanto alcuni punti programmatici dello stesso" (cfr. Cass. pen., 27/10/1980, Alemanno), per cui, anche l'eventuale apologia, limitata solo ad alcuni aspetti del partito fascista (quale, nel caso de quc, potrebbe essere l'esaltazione di esponenti e fatti propri del partito fascista) non avrebbe rilevanza penale.

Si impone, pertanto, l'accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero.

visti gli art. 409/411 C.P.P.

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

ISERNIA 9.5.08

Il Giudice per le Indagini Preliminari
(Dott.ssa Laura SCARLATTELLI)

Scarlatelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 10 MAG. 2008

IL CANCELLIERE
(Dott. Mario Iersigni)

Iersigni